



Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti

A.C. 1886

Dossier n° 277 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
11 maggio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1886
Titolo:	Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti
Iniziativa:	Parlamentare
Numero di articoli:	4
Commissione competente :	XII Affari sociali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

La proposta di legge in esame [A.C. 1886](#), approvata dal Senato della Repubblica il 14 maggio 2024, è volta all'istituzione della **Giornata nazionale della meraviglia**, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti, e introduce anche alcune misure complementari finalizzate alla sensibilizzazione ed all'informazione su tale tema.

Il provvedimento in esame si compone di **quattro articoli**.

L'**articolo 1** prevede che la Repubblica riconosca la **seconda domenica di ottobre** quale **Giornata nazionale della meraviglia**, al fine di sensibilizzare sulle sofferenze e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale del diritto alla meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti.

L'**articolo 2** stabilisce che, in occasione della Giornata nazionale, possono essere **organizzati eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia** quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici, quali conseguenze di una guerra. Viene inoltre previsto che le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le associazioni operanti nel settore, possono prevedere, nella settimana precedente a quella della predetta Giornata nazionale, adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, in attuazione delle citate finalità.

L'**articolo 3** prevede la **clausola di invarianza**.

L'**articolo 4** prevede, infine, l'**entrata in vigore**.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame appare riconducibile alla materia **ordinamento civile**, di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale.

Con riguardo alla promozione di eventi e iniziative finalizzati a informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace, assume rilievo la materia di competenza legislativa concorrente **valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali**, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni". Le iniziative celebrative previste dall'articolo 2 non sembrano tuttavia richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Infine, con riguardo alla possibilità per le istituzioni scolastiche di prevedere adeguate iniziative presso le scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole dell'infanzia e primaria, può assumere rilievo, altresì, la materia **istruzione**, anch'essa riconducibile alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Anche con riguardo alla materia istruzione, si segnala che le iniziative che le istituzioni scolastiche possono prevedere nella settimana che anticipa la Giornata nazionale della meraviglia non sembrano richiedere forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia.